

# STATUTO

## **Art. 1 - COSTITUZIONE E DURATA**

1.1 L'associazione, denominata "G.A.F.A. - Gruppo Amici della Ferrovia Alifana", è regolata agli effetti legali dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile.

1.2 L'associazione è senza scopo di lucro e rimane estranea a qualsiasi tendenza politica e religiosa.

1.3 L'Associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente in carica. La variazione della Sede, come la costituzione di uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e/o all'estero, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata e la sua organizzazione è regolata dal presente statuto.

## **Art. 2 - FINALITÀ**

2.1 L'Associazione, con partecipazione libera e volontaria, ispirandosi al principio del volontariato in favore degli enti pubblici e di servizi, si pone i seguenti obiettivi:

- promuovere, sostenere e diffondere la cultura e l'interesse per la Ferrovia Alifana Napoli-Piedimonte Matese (oggi esercita dalla Metrocampania NordEst S.P.A.);
- promuovere iniziative utili allo sviluppo della ferrovia Alifana e delle aree territoriali da essa attraversate;
- reperire, raccogliere, conservare ogni tipo di materiale e di documentazione relativi a tale Ferrovia;
- preservare in ordine di marcia eventuali rotabili di interesse storico;
- fornire, con il consenso della Direzione Aziendale, supporto tecnico ed operativo relativamente alle infrastrutture della Ferrovia.

2.2 L'Associazione ha altresì, lo scopo di stabilire e mantenere legami di simpatia e di collaborazione fra coloro che si interessano alle ferrovie ed ogni altro mezzo di trasporto su rotaia, sia nel campo reale che modellistico.

2.3 L'associazione si riserva eventuali affiliazioni con Enti, Federazioni, Associazioni e Gruppi.

2.4 Il sito internet [www.amicialifana.it](http://www.amicialifana.it) è l'organo ufficiale del G.A.F.A.; al suo interno vi è una sezione dedicata alla vita associativa, ai comunicati e alle notizie dell'Associazione.

### **Art. 3 – ORGANI**

3.1 Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Revisori;
- Collegio dei Probiviri.

3.2 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

### **Art. 4 - SOCI**

4.1 Sono soci dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità, ed il relativo numero è illimitato.

4.2 L'ammissione all'associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente e indirizzata al Gruppo stesso, dal Consiglio Direttivo che approva l'iscrizione del nuovo socio.

4.3 Possono diventare soci anche i minori, previa autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.

4.4 Il parere del Consiglio Direttivo sull'ammissione dei soci è inappellabile.

4.5 Possono essere nominati soci onorari, dal Consiglio Direttivo, persone che si siano distinte per merito nei settori di interesse dell'associazione, assumendo a pieno il titolo di socio effettivo.

4.6 Diritti dei soci :

- eleggere gli organi dell'Associazione;
- accedere, secondo quanto stabilito dalla legge e dallo statuto, alla documentazione dell'Associazione;
- partecipare alle assemblee esprimendo il proprio parere con il voto;
- richiedere, in caso di revoca dalla qualità di socio su delibera del Consiglio Direttivo, di rivedere la decisione esponendo le proprie ragioni al Collegio dei Probiviri.

4.7 Doveri dei soci :

- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro
- partecipare alle attività dell'Associazione
- pubblicizzare le attività dell'Associazione onde divulgare le finalità della stessa
- rispettare le norme statutarie e i regolamenti
- comportarsi con correttezza verso gli aderenti all'Associazione e verso il patrimonio della stessa
- versare la quota di adesione, deliberata dal Consiglio Direttivo, entro il 31 gennaio di ogni anno.

4.8 La qualità di socio si perde per :

- decesso
- per mancato versamento della quota sociale per un anno

- su delibera del Consiglio Direttivo per condotta non conforme allo spirito dell'Associazione, contraria ai fini statutari o in contrasto con le delibere dell'Assemblea.

4.9 Il socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento senza incorrere in alcun onere, né rivendicare alcun diritto nei confronti di Essa;

4.10 Il socio, nei limiti della sua disponibilità, partecipa alle attività dell'associazione con la propria opera senza rivendicarne, in seguito, qualsiasi addebito o credito, senza, quindi, rivalersi sugli altri membri o sull'associazione stessa.

## **Art. 5 – TIPOLOGIE DI SOCI**

5.1 I soci del G.A.F.A. sono individuabili nelle seguenti categorie :

- **Junior** : Sono Soci juniores coloro che alla data dell'iscrizione o del rinnovo della quota associativa non abbiano ancora compiuto i 18 (diciotto) anni di età. I soci junior godono di tutti i vantaggi e diritti dei soci ordinari ma non hanno la rappresentanza del G.A.F.A. e non possono assumere cariche all'interno del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione. Essi possono partecipare ed intervenire alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.
- **Ordinari** : coloro che partecipano attivamente alle attività di gruppo.
- **Onorari** : coloro che abbiano conseguito particolari meriti nel campo degli interessi del G.A.F.A. La qualità di Socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta di uno o più soci; sono esentati dal pagamento della quota sociale; possono partecipare alle Assemblee ed hanno diritto al voto.

## **Art. 6 - ASSEMBLEA**

6.1 L'Assemblea è l'organo sovrano ed è convocata dal Presidente con avviso scritto, esposto nella sede, almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione e comunicato tramite gli organi ufficiali del G.A.F.A.

6.2 L'Assemblea composta dai soci effettivi e presieduta dal Presidente della Associazione stessa, può essere costituita in forma Ordinaria o Straordinaria.

6.3 L'Assemblea si riunisce almeno 1 (una) volta l'anno, entro il 31 maggio :

- approva lo statuto e le sue modifiche;
- delibera su tutti gli argomenti proposti;
- elegge ogni due anni gli organi elettivi;
- approva il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e il bilancio preventivo di quello in corso.

6.4 Alla convocazione provvede il Presidente.

6.5 I soci possono farsi rappresentare con delega scritta. Ogni socio può farsi latore di un massimo di 2 (due) deleghe.

6.6 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione può deliberare a maggioranza assoluta dei voti (comprese le deleghe), con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

6.7 In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza relativa (comprese le deleghe).

6.8 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

6.9 L'Assemblea straordinaria si riunisce per iniziativa del Presidente o del Segretario o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o del 20% dei Soci aventi diritto al voto.

6.10 L'Assemblea straordinaria può deliberare con la presenza, comprese le deleghe, di almeno i tre quarti degli associati.

6.11 Hanno validità le deliberazioni approvate con numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli intervenuti a eccezione della deliberazione di scioglimento dell'Associazione per la quale è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

6.12 L'Assemblea delibera in forma ordinaria :

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Segretario;
- l'elezione del Consiglio Direttivo, previa definizione del numero;
- l'elezione del tesoriere;
- l'elezione del collegio dei revisori;
- l'elezione del collegio dei probiviri;
- l'ammontare della quota associativa;
- gli indirizzi e i programmi dell'Associazione;
- il bilancio preventivo e la relazione consuntiva;
- quanto a essa demandato per legge.

6.13 L'Assemblea delibera in forma straordinaria :

- lo Statuto e le sue modifiche, come da Art. 21 del Codice Civile;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- la revoca del segretario e del tesoriere;
- la revoca del consiglio dei revisori e dei probiviri
- quanto a essa demandato per legge.

6.14 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario.

6.15 Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Associazione e ogni aderente all'Associazione ha diritto a consultarlo.

## **Art. 7 - PRESIDENTE**

7.1 Il Presidente è eletto a maggioranza dall'Assemblea dei soci e svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro. L'elettorato sia attivo che passivo è formato da tutti i soci ordinari ed onorari in regola con il pagamento della quote associativa.

7.2 Fa parte del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni; è rieleggibile.

7.3 Provvede a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente stesso almeno un mese prima della scadenza dei mandati.

7.4 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.

7.5 Il Presidente assume nella sua persona tutti i poteri di firma inerenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, quest'ultima previa delibera della maggioranza del Consiglio Direttivo.

7.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinario svolgimento dei lavori di detti organi, sottoscrive il verbale dell'Assemblea e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, cura che siano custoditi tali documenti presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dai soci.

7.7 In caso di impedimento o di assenza prolungata, viene sostituito dal Segretario che assume la carica di VicePresidente e parte dei suoi compiti.

7.8 Il presidente può delegare uno o più soci a svolgere specifiche funzioni di propria competenza.

## **Art. 8 - SEGRETARIO**

8.1 Il Segretario è eletto a maggioranza dall'Assemblea dei soci e svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro.

8.2 Fa parte del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni; è rieleggibile.

8.3 Opera su direttiva del Presidente e ne assume la vicepresidenza in caso di impedimento del Presidente, assumendosi parte dei compiti.

8.4 Il segretario :

- emana le "circolari" (numerate con apposito protocollo);
- cura il disbrigo della corrispondenza
- redige convocazioni, gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni, che firma insieme con il Presidente;
- cura l'inventario.
- si occupa dell'organizzazione logistica del gruppo;
- predispone la documentazione di supporto;
- si occupa del tesseramento dei nuovi iscritti e il rinnovo dei vecchi soci.

8.5 In veste di Vicepresidente, può delegare uno o più soci a svolgere pro-tempore specifiche funzioni di propria competenza

#### **Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un terzo dei soci, fino ad un massimo di cinque, oltre al Presidente e Segretario, eletti dalla Assemblea tra i suoi componenti e svolgono la propria attività in modo personale, gratuito e senza fini di lucro.

9.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei soci.

9.3 I membri possono essere rieletti.

9.4 In caso di dimissione, decesso, revoca di un membro, il Consiglio procede a cooptare uno tra i soci, da scegliere in via preferenziale fra i soci votati e non eletti nell'ultima tornata elettorale.

9.5 Il Consiglio Direttivo esercita, a maggioranza assoluta dei presenti e redigendo gli appositi verbali, le seguenti competenze:

- realizza la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- propone il bilancio preventivo e la relazione programmatica;
- propone il conto consuntivo e la relazione consuntiva;
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- delibera sulle esclusioni dei soci;
- propone la cessazione dell'attività dell'Associazione.

9.6 I Consiglieri non possono delegare le loro funzioni

#### **Art. 10 - IL TESORIERE**

10.1 Il Tesoriere è eletto a maggioranza dall'Assemblea dei soci e svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro.

10.2 Fa parte del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni; è rieleggibile.

10.3 Il Tesoriere :

- cura la tenuta delle scritture contabili e fiscali secondo gli artt. 2219 e 2220 del codice civile;
- svolge le mansioni di cassiere e coopera col Consiglio Direttivo per la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

10.4 È responsabile :

- della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'Associazione

- dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sulla base delle direttive del Consiglio;
- di presentare periodicamente ed ogni qualvolta ne viene richiesto al Presidente ed al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria dell'Associazione;
- di predisporre tutti gli elementi al Consiglio Direttivo per la compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale.

10.5 I documenti contabili sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Tesoriere.

#### **Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI**

11.1 La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei conti nominato dall'Assemblea in numero di due tra i Soci che non ricoprono altri ruoli all'interno dell'Associazione; essi durano in carica 2 (due) anni e non sono rieleggibili.

11.2 I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità del G.A.F.A. e dei relativi libri, possono svolgere in ogni momento atti di ispezione e di controllo e danno pareri sui bilanci.

#### **Art. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

12.1 L'Assemblea dei soci provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da due membri dell'Associazione con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra soci o tra alcuni di essi e l'Associazione.

12.2 I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica 2 (due) anni e non rieleggibili; il loro incarico è incompatibile con la carica di consigliere direttivo.

#### **Art. 13 - RISORSE ECONOMICHE**

13.1 Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- beni immobili e mobili;
- erogazioni ed elargizioni spontanee, donazioni e lasciti;

13.2 I beni dell'Associazione, mobili e immobili, devono essere elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'Associazione.

13.3 I soci potranno prendere visione dell'inventario.

13.4 I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di adesione stabilita dall'Assemblea.

13.5 I contributi straordinari sono quelli elargiti dai soci o da persone fisiche o giuridiche.

13.6 Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni, le entrate relative ad attività dipendenti da convenzioni e contratti e i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

#### **Art.14 - SCIoglimento**

14.1 In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, sia il materiale tecnico che l'eventuale patrimonio dell'Associazione, saranno devoluti in beneficenza a organizzazioni operanti in identico o analogo settore; in mancanza di assegnazione, si procede secondo le decisioni deliberate dall'Assemblea.

#### **Art. 15 - BILANCIO**

15.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

15.2 Il bilancio preventivo, che deve essere predisposto nei 3 (tre) mesi anteriori al nuovo esercizio finanziario, contiene le previsioni di entrata e le previsioni di uscita che si manifesteranno nel futuro esercizio.

15.3 Il conto consuntivo, che sarà predisposto nei 3 (tre) mesi successivi all'esercizio finanziario di riferimento, contiene tutte le entrate e tutte le uscite che si sono manifestate nell'esercizio finanziario trascorso.

15.4 Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono entrambi approvati dall'Assemblea e saranno messi a disposizione per l'esame dei soci 15 (quindici) giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per il loro esame e approvazione.

15.5 Il conto consuntivo deve essere approvato entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio cui fa riferimento.

#### **Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

16.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto esplicitamente nel presente Statuto, si fa riferimento:

- alle prescrizioni del Codice Civile in argomento
- alle norme riportate nello Statuto degli Enti, Federazioni, associazioni e Gruppi affiliati, nonché alla normativa vigente.

Statuto firmato dai membri fondatori